

# PROVINCIA DI LECCE

## CONVENZIONE TIPO PER I COMUNI PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Lecce sono intervenuti:

a) La Provincia di Lecce, rappresentata dal Presidente ....., nato a ..... il..... elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Lecce, alla via....., in seguito denominata anche "Ente Capo Convenzione" C.F.\_\_\_\_\_.

b) Il Comune di ....., rappresentato dal Sindaco ....., nato a.....il....., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, alla via ....., C.F.\_\_\_\_\_

### Le parti premettono

- che l'articolo 11 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - stabilisce che lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, col compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione provinciale o comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
- che l'articolo 30 del predetto T.U. prevede la possibilità per Comuni e Provincia, di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'articolo 35 dello Statuto della Provincia di Lecce istituisce l'Ufficio del Difensore Civico, e che il comma 14 dello stesso articolo prevede la possibilità per i Comuni della Provincia, Unioni di Comuni, Enti e altre Pubbliche Amministrazioni di avvalersi del Difensore Civico provinciale e del suo Ufficio, previa stipulazione di apposita convenzione.

**Tutto ciò premesso, le parti** convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 – Oggetto**

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Provincia di Lecce e il Comune di ..... ( o l’Unione dei Comuni di ..... ) in ordine all’estensione delle funzioni del Difensore Civico provinciale all’attività di competenza dell’Ente convenzionato, secondo le modalità di cui al “*Regolamento sul funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico provinciale*” allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

**Articolo 2 – Durata**

1. La durata della Convenzione è annuale, rinnovabile tacitamente. In caso di disdetta l’Ente convenzionato deve provvedere a notificare la volontà di recedere entro e non oltre i 30 giorni antecedenti alla scadenza.

**Articolo 3 - Disciplina**

1. Il Difensore civico deve garantire la presenza propria presso la sede all’uopo destinata dall’Ente Convenzionato nei giorni e nelle ore di seguito indicate:

.....  
.....  
.....  
.....

**Articolo 4 – Forme di consultazione**

1. Le parti si impegnano ad effettuare contestualmente un esame dei reciproci rapporti in relazione al servizio del Difensore Civico almeno una volta all’anno, nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno da una sola di esse.

**Articolo 5 – Rapporti finanziari**

1. Il Compenso del Difensore Civico, determinato ai sensi delle disposizioni regolamentari, è a carico della Provincia.

2. Per il servizio di cui alla presente convenzione, l'Ente convenzionato rimborserà alla Provincia la somma dovuta ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.
3. L'Ente convenzionato s'impegna a rimborsare mensilmente la quota dovuta .

### **Articolo 6 – Obblighi e garanzie**

1. La Provincia di Lecce s'impegna a dare attuazione alle norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, dandone adeguato riscontro all'Ente convenzionato.
2. L'Ente convenzionato s'impegna a garantire al Difensore Civico provinciale, nell'espletamento della propria attività, piena libertà, indipendenza e collaborazione ed ad assicurare locali idonei nel territorio comunale per l'espletamento delle pubbliche funzioni. Restano, altresì, a carico dell'Ente convenzionato le spese necessarie per il funzionamento dell'ufficio.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Lecce, li

**p. la Provincia di Lecce .....**

**p. il Comune di .....**

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.**

## **Articolo 1 - Compiti del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico provinciale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, del buon andamento e della correttezza dell'azione amministrativa, intervenendo per ovviare ad eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nelle materie di competenza propria e delegata, delle aziende speciali e istituzioni da essa dipendenti, nonché delle società a prevalente capitale pubblico locale che gestiscono i servizi provinciali ed esercita il controllo sugli atti nei limiti e nelle forme previste dalla legge.
2. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza.
3. Le convenzioni tra la Provincia di Lecce e gli altri enti locali ai fini dell'esercizio associato delle funzioni del Difensore Civico provinciale sono approvate dal Consiglio Provinciale tenendo conto della collocazione geografica e della popolazione delle amministrazioni richiedenti.

## **Articolo 2 – Nomina**

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia di Lecce, in possesso di competenza giuridico- amministrativa ed adeguata esperienza professionale, seguendo le specifiche norme contenute dall'art.35 dello Statuto della Provincia.
2. La nomina del Difensore Civico deve avvenire entro i 30 gg antecedenti la scadenza dell'incarico. In caso di mancata nomina si applica la procedura di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che detta disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi.

### **Articolo 3 – Esercizio della difesa civica**

1. Il Difensore Civico interviene, su istanza di chiunque vi abbia un interesse diretto o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione provinciale o altro Ente convenzionato, presso le aziende speciali ed istituzioni dipendenti dalla Provincia o degli enti convenzionati nonché presso le società a prevalente capitale pubblico locale che gestiscono i servizi provinciali, per :
  - segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, violazioni ed incompetenze;
  - chiedere che i procedimenti amministrativi seguano puntualmente le procedure previste dalla legge , dallo Statuto e dai Regolamenti;
  - chiedere che gli atti siano emanati nei tempi previsti dalla disposizioni vigenti.
2. La richiesta scritta, contenente tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale si chiede l'intervento, deve essere presentata o fatta pervenire all'Ufficio del Difensore civico. L'istanza può essere avanzata anche verbalmente, nel qual caso il Difensore civico o il personale di Segreteria che la riceve assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.
3. Il Difensore Civico, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, o, in caso di intervento d'ufficio, all'atto della conoscenza dell'abuso, del ritardo o della disfunzione, può convocare direttamente il funzionario responsabile della pratica o del procedimento per avere in merito informazioni o per esaminare la pratica o il procedimento.
4. Successivamente, il Difensore Civico, congiuntamente al funzionario responsabile, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento dandone comunicazione al ricorrente.
5. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore Civico deve portare a conoscenza al capo dell'Amministrazione responsabile l'inadempimento riscontrato, per l'adozione dei relativi provvedimenti.
6. La richiesta di intervento non preclude, comunque, il ricorso agli strumenti tipici della tutela in via amministrativa o giurisdizionale.

### **Articolo 4 – Controllo eventuale di legittimità**

1. Il Difensore Civico esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio provinciale e di ogni altro Comune convenzionato, quando i Consiglieri provinciali o i Consiglieri dei Comuni convenzionati lo richiedano, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 127 del T.U. 267/2000.

2. Qualora il Difensore Civico ritenga illegittima la deliberazione, ne dà comunicazione all'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

### **Articolo 5 – Prerogative**

1. Il Difensore Civico:
  - a) esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, con il diritto di ottenere tutte le informazioni utili per l'espletamento del mandato, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
  - b) accede a qualsiasi ufficio per compiere accertamenti in ordine all'oggetto del proprio intervento, con facoltà, inoltre, di convocare il responsabile dell'unità organizzativa competente al fine di chiedere notizie ed informazioni sullo stato della pratica, ovvero sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie riservate ai sensi di legge di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio .

### **Articolo 6 - Competenze economiche**

1. Al Difensore Civico provinciale spettano indennità e rimborsi in misura pari a quella stabilita per gli assessori, secondo la disciplina vigente.
2. Se l'attività dell'Ufficio e del Difensore Civico della Provincia si estende per convenzione, stipulata con i Comuni, il Comune rimborserà alla Provincia una somma annua pari al 40% dell'indennità massima prevista per gli Assessori del Comune stesso, che sarà ripartita in parti uguali tra la Provincia ed il Difensore Civico. Nel caso di altri Enti il Consiglio Provinciale, nel provvedimento di approvazione della convenzione di cui al precedente art. 1 comma 3, fissa gli importi e le somme dovute per il servizio prestato e la relativa ripartizione.

### **Articolo 7 - Rapporti con il Consiglio provinciale**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Difensore Civico sottopone all'esame del Consiglio una relazione sull'attività complessivamente svolta nell'anno precedente, con riferimento agli accertamenti espletati, ai risultati conseguiti, alle disfunzioni riscontrate, ai rimedi normativi ed organizzativi ritenuti utili o necessari. La relazione è portata a conoscenza dei cittadini ed è discussa in Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione .

## **Articolo 8 - Rapporti con le Commissioni Consiliari**

1. Il Difensore Civico riferisce, su iniziativa propria o dei Consiglieri, alle Commissioni Consiliari su aspetti generali e specifici della propria attività.

## **Articolo 9 – Sede ed attrezzatura**

1. L'ufficio del Difensore Civico è ubicato presso la sede della Provincia. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione .
2. L'ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo allo svolgimento della funzione.
3. Per tutte le attività di competenza dell'ufficio del Difensore Civico le relative spese sono a carico della Provincia e degli Enti convenzionati.
4. La Giunta provinciale su proposta del Difensore Civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici, previo accordo con gli enti pubblici che lo dovranno ospitare in modo idoneo.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno il Difensore Civico Provinciale segnala al Presidente della Giunta provinciale, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

## **Articolo 10 – Segreteria**

1. In pianta organica è prevista la dotazione dei posti addetti al servizio di Segreteria del Difensore Civico. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.
2. Su richiesta del Difensore civico il personale addetto può essere autorizzato dal Dirigente preposto a partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione professionale relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.
3. Il Difensore Civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali e degli Enti convenzionati.

4. L'Ufficio del Difensore Civico è aperto al pubblico nei giorni lavorativi, nell'orario che sarà disposto dal Dirigente, sentito il Difensore Civico.

### **Articolo 11 – Compiti del servizio di Segreteria**

1. Il servizio di segreteria del Difensore Civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica. In particolare:
  - a) riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;
  - b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, per l'identificazione del loro oggetto e dell'organo e del soggetto nei confronti del quale è richiesto l'intervento;
  - c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
  - d) riceve gli istanti che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore Civico provinciale.